

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSA, DELLA PORTA, PELIZZO, NOÈ,
DE CAROLIS e FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali e sottufficiali
di complemento trattenuti in servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione ha lo scopo di definire la posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali di complemento, trattenuti o richiamati in servizio da molti anni, di sbloccare la situazione degli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, di sbloccare la situazione degli ufficiali in servizio permanente provenienti dal complemento e di creare le norme giuridiche per assicurare un regolare reclutamento degli ufficiali per soddisfare le esigenze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Com'è noto, sino ad oggi, per soddisfare le esigenze delle tre Forze armate il Ministero della difesa è ricorso alla utilizzazione, sempre più frequente, di ufficiali di complemento che vengono impiegati in tutti i set-

tori e con le stesse mansioni e responsabilità degli ufficiali in servizio permanente, riuscendo, però, ad ignorare completamente i loro diritti.

La precaria ed insostenibile situazione sotto il profilo morale, economico e giuridico degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati, nota a tutti anche perchè oggetto di numerosi disegni di legge presentati nelle passate legislature, supera l'aspetto tecnico ed assume una chiara fisionomia sociale.

Non ci dilungheremo, quindi, nell'illustrazione delle incongruenze, delle sperequazioni e degli anacronismi esistenti ed operanti nel trattamento economico e previdenziale del personale militare in un momento di profondi rivolgimenti, che tendono tutti a riconoscere al cittadino quella giustizia che è alla base di ogni progresso civile e mo-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rale, ma ci limiteremo a dire che questo disegno di legge non è altro che un atto di giustizia ispirato ai principi di equità, imparzialità ed eguaglianza voluti e sanciti dalla nostra Costituzione repubblicana. Questi ufficiali e sottufficiali — non per colpa loro — hanno vissuto ed operato ai margini della legalità; per essere più chiari, la pubblica amministrazione ha ignorato i loro diritti negando persino, dopo 30-35 anni di servizio, l'indennità di buonuscita o di cessazione dal rapporto d'impiego, che altro non è se non una « retribuzione differita », come giustamente affermato in alcune sentenze della Corte costituzionale. Davanti ai nostri occhi non ci devono essere esigenze o limitazioni di sorta; la nostra coscienza deve essere tesa alla ricerca della definitiva soluzione di questo annoso problema nello spirito della Costituzione, di cui noi siamo e dobbiamo essere gelosi ed intransigenti custodi.

Se la questione degli ufficiali e sottufficiali trattenuti in servizio si è deteriorata in maniera tale da diventare una vera e propria ingiustizia sociale, lo si deve in parte alla negligenza del Ministero della difesa. È proprio così, onorevoli senatori! Le norme esistevano, bastava completarle ed interpretarle nello spirito voluto dalla Costituzione e non nello spirito di parte (come è stato fatto) che certamente non onora la pubblica amministrazione.

A conferma della negligenza del Ministero della difesa e per dimostrare che esistevano le norme e che bastava interpretarle nello spirito della Costituzione, citeremo l'articolo 49 della legge 10 aprile 1954, n. 113, che recita: « L'ufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili », e il decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, che all'articolo 4 precisa: « Dell'assistenza prevista dal precedente articolo 2 fruiscono: ...

e) i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che

saranno indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati ».

La nostra Costituzione è limpida in materia di diritti; citeremo solo l'articolo 3, che dice: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

Purtroppo, la realtà è ben diversa. Agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio vengono negati:

il rapporto d'impiego;

l'iscrizione all'Opera di previdenza;

l'indennità di buonuscita;

l'aspettativa per motivi di salute e per motivi privati;

i benefici previsti per ex combattenti ed assimilati;

mentre ad essi si richiede la rigida osservanza di tutti i doveri previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Dopo questa breve premessa, pensiamo che non ci sarà nessun senatore che proporrà delle limitazioni nella definizione del problema in esame e che tutti saranno d'accordo nel riconoscere agli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti in servizio gli stessi diritti che hanno gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente.

Eventuali eccezioni, che dovessero essere sollevate da parte del Ministero della difesa, devono essere da noi respinte in maniera netta e categorica. D'altra parte il personale civile non di ruolo gode da lungo tempo gli stessi diritti previsti per i dipendenti civili di ruolo.

Oltre alla soluzione del problema morale e sociale degli ufficiali e sottufficiali di com-

plemento trattenuti o richiamati in servizio, il presente disegno di legge prevede anche la soluzione del problema delle esigenze delle Forze armate e quello relativo agli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia e dal complemento, alcuni dei quali rischiano il congedamento a 48 anni col grado di capitano.

Con la creazione dei ruoli speciali aggiunti si dà la possibilità al Ministero della difesa di assicurare la base della piramide della gerarchia militare. In questo ruolo, infatti, è prevista la permanenza nei gradi inferiori per ben venti anni (due da sottotenente, otto da tenente e dieci da capitano); cioè la stessa permanenza prevista per gli ufficiali del ruolo speciale unico, con la differenza che agli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti compete l'obbligo del periodo di comando e di servizio presso le truppe, mentre gli ufficiali del ruolo speciale unico non hanno obblighi di comando e vengono impiegati quasi esclusivamente in enti e servizi territoriali.

L'alimentazione dei ruoli speciali aggiunti (nella quantità prevista dalle effettive esigenze) viene assicurata dagli ufficiali provenienti dalla ferma quinquennale; ufficiali che saranno opportunamente selezionati dai rispettivi comandanti di reparto e successivamente dalla commissione, prevista dall'articolo 2 del presente disegno di legge, che determinerà la graduatoria.

Per uniformità nell'ambito delle tre Forze armate e col preciso scopo di evitare sprequazioni ed ingiustizie, l'avanzamento ed i limiti di età sono quelli previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Tale richiesta è giustificata anche dal servizio notoriamente più gravoso al quale sono sottoposti gli ufficiali in servizio presso i reparti operativi, rispetto a quelli in servizio presso organi centrali o territoriali.

Per un senso di giustizia e di imparzialità voluto e sancito dalla nostra Costituzione repubblicana, nella prima formazione dei ruoli speciali aggiunti si offre la possibilità a tutti gli ufficiali di complemento, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio, di presentare domanda per l'iscrizione in detti ruoli speciali aggiunti e per lo stesso motivo si offre la possibilità agli ufficiali in servizio

permanente, ma provenienti dal complemento, di optare per i ruoli speciali aggiunti con la ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici.

A questo punto desideriamo far rilevare che attuando quanto sopra si metterebbero tutti gli ufficiali, comunque in servizio, su un piano di parità, lasciando a ciascuno la facoltà di decidere sul proprio avvenire, e si sbloccherebbe la situazione degli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, che segnano il passo, agli effetti della promozione, per l'immissione di numerosi ufficiali provenienti dal complemento.

Per concludere, il presente disegno di legge è una proposta completa e sensata, tesa alla soluzione immediata del problema sociale venutosi a creare per negligenza o per interpretazione restrittiva delle norme da parte del Ministero della difesa, a sbloccare la situazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento, a migliorare la progressione della carriera degli ufficiali provenienti dall'Accademia e a gettare le basi per la futura alimentazione dei quadri delle Forze armate.

Desideriamo far rilevare che, alla luce di quanto previsto dagli articoli 3 e 97 della Costituzione repubblicana, dall'articolo 49 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, il Ministero della difesa avrebbe potuto evitare che la questione degenerasse, fino a diventare una vera e propria ingiustizia sociale, prendendo gli opportuni accordi con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro per l'emanazione del decreto di iscrizione all'Opera di previdenza che provvede all'assistenza sanitaria ed alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Per tale motivo, l'articolo 7 del presente disegno di legge prevede che per un eventuale riscatto gli interessati devono versare solo le quote che vanno a carico degli amministrati e riferite agli stipendi effettivamente percepiti.

Onorevoli senatori, il problema è chiaro e semplice la soluzione, ma, per evitare lungaggini o cavilli burocratici che certamente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

saranno messi in atto, come in passato, col preciso scopo di ritardare o insabbiare l'iter del disegno di legge, desideriamo precisare che la costituzione dei ruoli speciali aggiunti è stata attuata (legge 7 aprile 1948, n. 262) per il personale civile non di ruolo, che esiste un ruolo speciale transitorio per gli ufficiali della Guardia di finanza (legge 5 agosto 1962, n. 1209), che il personale ci-

vile non di ruolo, assunto anche temporaneamente, gode di tutti i benefici previsti per il personale di ruolo ed inoltre che gli emolumenti da corrispondere agli interessati sono regolarmente iscritti nel bilancio di previsione da noi approvato.

Ci auguriamo, onorevoli senatori, che questo disegno di legge avrà la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituiti, tra i ruoli degli ufficiali, i ruoli speciali aggiunti distinti per Arma, Corpo o Servizio di ogni Forza armata e per i cappellani militari.

Art. 2.

Gli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti sono tratti, mediante concorso per titoli, dagli ufficiali di complemento che abbiano ultimato la ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il numero globale dei posti da mettere a concorso sarà determinato annualmente in base alle effettive esigenze dei quadri.

La graduatoria e l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa sarà determinata da apposite Commissioni nominate con decreti del Ministro della difesa.

Nella determinazione dell'anzianità assoluta saranno operate le eventuali detrazioni di anzianità assoluta previste dall'articolo 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Agli ufficiali immessi nei ruoli speciali aggiunti non sarà corrisposto il premio previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Art. 3.

L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti, ad eccezione dei cappellani militari, ha luogo fino al grado di tenente colonnello e con le modalità previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano nella riserva di complemento, ex partigiani o in servizio durante la guerra 1940-1945, i limiti di permanenza nei gradi, previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, per conseguire l'avanzamento al grado superiore, sono ridotti di due anni.

Se, dopo l'applicazione dei benefici di cui al comma precedente, detti ufficiali dovessero trovarsi con altri parigrado aventi la stessa anzianità, gli stessi saranno collocati nel ruolo avanti a detti parigrado nell'ordine eventualmente stabilito dalle Commissioni previste dall'articolo 2.

Se detti ufficiali, ex partigiani o in servizio durante la guerra 1940-1945, dovessero cessare dal servizio prima di aver raggiunto il grado di tenente colonnello, saranno promossi al grado superiore con anzianità dal giorno prima della cessazione dal servizio.

Gli ufficiali di cui alla presente legge per aver diritto alla promozione devono aver compiuto, fino al grado di capitano incluso, almeno metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsto dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

È data facoltà alle singole Forze armate di proporre eventuali equipollenze relative ai periodi di comando o di attribuzione specifica di cui al comma precedente.

Gli ufficiali superiori, di cui alla presente legge, potranno, ove necessario, essere impiegati con incarichi di comando o di attribuzione specifica previsti per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, ruolo normale.

Per i cappellani militari trattenuti o richiamati si applicano in materia di avanzamento le norme in vigore per i cappellani militari in servizio permanente.

Art. 4.

Per la prima formazione dei ruoli speciali aggiunti sono immessi, a domanda, nei ruoli anzidetti gli ufficiali di complemento aventi grado da tenente a tenente colonnello trattenuti ininterrottamente in servizio ai sensi delle leggi 5 giugno 1951, n. 376, 26 giugno 1965, n. 808, 11 maggio 1970, n. 289, e dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

I trasferimenti sono effettuati con l'anzianità assoluta e relativa alla quale gli interessati hanno diritto all'atto di entrata in vigore della presente legge.

Le domande di trasferimento nei ruoli speciali aggiunti debbono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La domanda di trasferimento nei ruoli speciali aggiunti può essere altresì presentata, nel termine di cui al precedente articolo 4, dagli ufficiali di complemento, in servizio o in congedo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio.

Le domande saranno esaminate dalle commissioni previste dall'articolo 2, che determineranno l'anzianità assoluta con le norme stabilite dall'articolo 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 6.

I limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali dei ruoli speciali aggiunti, ad eccezione dei cappellani militari e degli ufficiali trattenuti in servizio in virtù delle leggi 5 giugno 1951, n. 376, e 26 giugno 1965, n. 808, sono quelli fissati dall'articolo 12 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Per i cappellani militari, iscritti nel ruolo speciale aggiunto, sono osservate, per la cessazione dal servizio, le norme in vigore per i cappellani militari in servizio permanente.

Restano invariati i limiti di età fissati dalle leggi 5 giugno 1951, n. 376, e 26 giugno 1965, n. 808.

Art. 7.

Il riscatto del servizio prestato, agli effetti del trattamento di quiescenza ed indennità di buonuscita, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, potrà essere effettuato previo versamento delle ritenute previste dalle leggi e limitate alle sole quote che vanno a carico del personale amministrato, ragguagliate agli stipendi percepiti dagli interessati durante il servizio prestato.

Gli aventi diritto possono inoltre riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio non di ruolo comunque prestato presso l'Amministrazione dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge ed il periodo di studi universitari, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Le domande di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Agli ufficiali ed ai cappellani militari dei ruoli speciali aggiunti sono applicate integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti in vigore per gli ufficiali ed i cappellani militari in servizio permanente.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Agli ufficiali di cui alla presente legge, che abbiano o meno diritto al trattamento di quiescenza o che rassegnino le dimissioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità spettante alla data di cessazione dal servizio, a titolo di stipendio, indennità carovita (comprese le quote complementari) ed assegni integrativi, per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità di buonuscita.

A coloro che ne hanno diritto vengono applicate le norme previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle relative all'eventuale esodo volontario.

Le norme di cui al presente articolo sono estese, a domanda, anche agli ufficiali e sottufficiali già trattenuti perchè residenti in territorio considerato inaccessibile e collocati in congedo prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli interessati dovranno presentare domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Gli ufficiali del servizio permanente effettivo, ruoli normali e ruolo speciale unico, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alla categoria del complemento, possono essere transitati, a domanda, nei ruoli speciali aggiunti di cui all'articolo 1 con la ricostruzione e lo sviluppo della carriera, ai soli effetti giuridici, nell'Arma, Corpo o Servizio di appartenenza all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che avrebbero avuto se fossero rimasti nella categoria del complemento.

La decorrenza degli assegni, eventualmente spettanti, avrà luogo dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Le domande dovranno essere presentate nel termine fissato dall'articolo 4.

Art. 11.

Ai sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati con almeno dieci anni di servizio vengono applicate tutte le norme in vigore per i sottufficiali in servizio permanente, ivi compresa l'attribuzione della qualifica di aiutante.

Art. 12.

All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte con gli stanziamenti compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.